

**Bruxelles, 24 giugno 2026
(OR. en)**

10464/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0543 (COD)**

**RECH 278
COMPET 761
IND 409
MI 625
EDUC 267
TELECOM 311
ENER 392
ENV 719
CLIMA 325
AGRI 492
TRANS 415
SAN 474
BIOTECH 78
CADREFIN 288
CODEC 1162**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e innovazione 2028-2034 Programma quadro e relative norme di partecipazione e diffusione - Orientamento generale parziale

Si allega per le delegazioni un testo riveduto della presidenza.

Tutti gli importi di riferimento restano in sospeso fino alla conclusione dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale.

Le disposizioni tra parentesi sono escluse dall'orientamento generale parziale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183, l'articolo 188, secondo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In tale contesto, sviluppare ulteriormente il SER dovrebbe contribuire all'efficace attuazione della libera circolazione delle conoscenze, della ricerca e dell'innovazione quale "quinta libertà" dell'Unione.
- (2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo rafforzare la leadership e l'eccellenza scientifiche e tecnologiche, la competitività, la resilienza e la sovranità, la sostenibilità e la coesione sociale.
- (2 bis) Il programma dovrebbe sostenere la creazione e il trasferimento di conoscenze, innovazione e tecnologie di eccellenza nell'Unione e migliorarne la diffusione, promuovere le carriere nell'ambito della ricerca, attrarre e trattenere talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno coinvolgimento del bacino di talenti dell'Unione, agevolare i rapporti di collaborazione e rafforzare l'impatto della R&I nello sviluppo, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere e rafforzare l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell'Unione e affrontare le sfide europee e globali, in sinergia con il Fondo europeo per la competitività. Occorre prestare attenzione alle esigenze specifiche derivanti dalle sfide geopolitiche.
- (3) [Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività]³, ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.]

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la diversità, l'inclusione e la parità di genere, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (4 bis) Il programma dovrebbe promuovere attivamente l'uso dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e dei dati scientifici nei processi di elaborazione delle politiche a tutti i livelli, favorendo politiche pubbliche basate su dati concreti. Occorre prestare particolare attenzione a garantire che le conoscenze scientifiche siano accessibili e pertinenti per i responsabili politici e i cittadini.
- (4 ter) Il programma dovrebbe promuovere l'integrazione delle scienze sociali e umane prendendo in considerazione gli aspetti di tali scienze in tutte le componenti e in tutte le fasi di programmazione e attraverso il monitoraggio e la comunicazione tempestivi delle scienze sociali e umane nelle attività di ricerca e innovazione finanziate.
- (5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
- (6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma, compresi i processi di valutazione, sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso ai finanziamenti dell'Unione, migliorarne l'apertura e massimizzarne l'impatto. I punti di contatto nazionali dovrebbero svolgere un ruolo centrale nel semplificare l'accesso e nel migliorare l'apertura attraverso una comunicazione e una diffusione mirate di Orizzonte Europa ai potenziali richiedenti, compresi i nuovi entranti e i nuovi gruppi destinatari, contribuendo in tal modo a una partecipazione inclusiva e a una migliore qualità delle proposte. La Commissione dovrebbe sostenere la rete dei punti di contatto nazionali e cooperare con essa per migliorare la coerenza e l'efficacia dei servizi in tutta l'Unione.

- (7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo e contribuendo a colmare il divario in termini di innovazione all'interno dell'Unione e con i concorrenti mondiali. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione — il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo quale fondamento per creare una società basata sulla conoscenza e quale motore fondamentale della crescita economica a lungo termine, della produttività e della competitività a livello mondiale. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.
- (8) Nella classificazione delle attività di ricerca e innovazione secondo il loro livello di maturità tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe tenere conto, se del caso, delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (*Technological Readiness Level* — TRL). Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per azioni in cui le attività superano il TRL 8.

- (9) I partenariati europei sono uno strumento fondamentale per attuare le priorità dell'Unione in materia di ricerca e innovazione. I settori per i partenariati europei dovrebbero essere definiti sulla base degli orientamenti forniti in sede di Consiglio o, se del caso, dagli organi consultivi del Consiglio. Al fine di affrontare la frammentazione e le sovrapposizioni, i partenariati europei dovrebbero seguire un approccio strategico di portafoglio per migliorare la coerenza, garantire la complementarità e ottimizzare l'uso delle risorse dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'individuazione, nella selezione e nello sviluppo del portafoglio del partenariato europeo nonché nella sua attuazione. Al fine di consentire le decisioni di investimento nazionali e regionali, l'individuazione del portafoglio dovrebbe concludersi con sufficiente anticipo all'inizio del periodo di programmazione. I partenariati europei dovrebbero basarsi su agende strategiche di ricerca e innovazione che rispecchino le priorità dell'Unione e le traducano in azioni concrete lungo l'intera catena del valore, segnatamente attività e percorsi di diffusione sul mercato che dovrebbero essere sostenuti da altre fonti come l'ECF. I documenti istitutivi dovrebbero fornire un quadro chiaro e giuridicamente solido per la cooperazione tra i partner, compresi i rispettivi ruoli, diritti e obblighi nonché disposizioni giuridiche e finanziarie più dettagliate, in particolare per quanto riguarda i contributi dei partner diversi dall'Unione, stabilite, se del caso, in accordi complementari.
- (9 bis) Per garantire l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione efficaci, efficienti e trasparenti del programma, le azioni nel contesto dei partenariati europei dovrebbero essere attuate mediante procedure di aggiudicazione o di attribuzione uniche, comprendenti procedure di invito, valutazione, selezione e monitoraggio. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione uniche dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi e la frammentazione dell'attuazione per i beneficiari e facilitare un monitoraggio e una raccolta di dati completi, così da rafforzare la rendicontabilità e migliorare la trasparenza.
- (9 ter) I partner diversi dall'Unione possono includere il settore pubblico e/o quello privato; qualora tali partenariati siano conclusi con organizzazioni rappresentative (ad esempio associazioni di settore), anche i membri di tali organizzazioni dovrebbero essere considerati partner ai fini del partenariato europeo.

- (9 quater) Al fine di garantire un approccio coerente ai partenariati europei basato sul ciclo di vita, ciascun partenariato dovrebbe includere una strategia di uscita ex ante e misure per la graduale eliminazione dei finanziamenti del programma quadro. Tali strategie dovrebbero fornire una riflessione lungimirante su come gli obiettivi, le attività e i risultati del partenariato possano essere sostenuti, trasformati o interrotti al di là del sostegno dell'Unione, garantendo una transizione ordinata e il mantenimento dei risultati principali, consentendo nel contempo l'eventuale proseguimento delle attività attraverso altri programmi dell'Unione, finanziamenti nazionali o investimenti privati.
- (10) [I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di ricerca e innovazione collaborative, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.]
- (12 bis) Nel regolamento (UE) 2021/695 sono stati stabiliti i settori di missione dell'UE in materia di cambiamenti climatici, cancro, ripristino degli oceani, salute del suolo e sviluppo di città intelligenti e a impatto climatico zero, con l'ambizione di affrontare tali sfide fissando obiettivi chiari e con scadenze definite. Le missioni dell'UE dovrebbero accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Dopo diversi anni di investimenti in ricerca e innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari, è giunto il momento di garantire la diffusione e l'adozione delle soluzioni migliori. Gli ambiti di intervento dell'ECF rappresentano una possibilità unica per garantire la copertura dell'intera catena del valore e il conseguimento degli obiettivi delle missioni. Sebbene le esigenze non ancora soddisfatte in materia di ricerca e innovazione debbano ancora essere integrate nei futuri programmi di lavoro su ricerca e innovazione collaborative che saranno sostenuti dal presente programma fino al 2030, è opportuno ricercare una diffusione attiva a TRL superiori attraverso gli strumenti ECF e altri programmi dell'Unione. Il sostegno fornito nell'ambito di Orizzonte Europa alle attività di R&I relative allo strumento per il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe essere accompagnato da azioni finalizzate alla diffusione nell'ambito di altri programmi dell'Unione.

- (13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo l'accento su quelli a inizio carriera, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza in tutti i settori. Questo impegno a favore della ricerca dal basso verso l'alto su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione e per attrarre e trattenere ulteriormente le menti più brillanti a livello mondiale. Il CER dovrebbe continuare a sviluppare e rafforzare le attività di sensibilizzazione e cooperazione per aumentare la propria visibilità nei confronti dei migliori ricercatori all'interno dell'Unione e dal resto del mondo.
- (14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività dell'Unione, la sua leadership scientifica e tecnologica e la sua capacità di affrontare le sfide europee e globali a lungo termine dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere in tutta l'Unione una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e, subordinatamente a considerazioni di sicurezza, connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per promuovere scoperte scientifiche pionieristiche che conducano all'innovazione, alla resilienza economica, sociale e ambientale e al benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le università e altri istituti di istruzione superiore e formazione e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe contribuire a consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca e lo sviluppo di sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione, nella sua dimensione dell'istruzione superiore, anche attraverso le alleanze delle università europee ed Erasmus+. Ciò dovrebbe sostenere lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione, l'attrazione e il trattenimento di talenti nonché la mobilitazione di maggiori investimenti privati.

- (14 bis) Le azioni Marie Skłodowska-Curie dovrebbero contribuire alla capacità di attrazione di tutti gli Stati membri dell'UE quali principali destinazioni globali per la ricerca e l'innovazione basate sull'eccellenza, garantendo nel contempo parità di trattamento e parità di potere d'acquisto comparabile per i ricercatori delle azioni Marie Skłodowska-Curie, indipendentemente dal paese in cui svolgono la loro ricerca. È pertanto opportuno istituire di conseguenza opzioni semplificate in materia di costi per l'attuazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie. I coefficienti correttivi per paese e i livelli delle indennità di sussistenza dovrebbero essere aggiornati a cadenza biennale sulla base degli ultimi dati disponibili di Eurostat, al fine di tenere conto delle differenze in termini di costo della vita e tenore di vita. Può essere applicata una soglia minima ai coefficienti correttivi per paese per gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi associati.
- (14 ter) Le attività di ricerca e innovazione collaborative dovrebbero garantire un approccio equilibrato tra le azioni dal basso verso l'alto e i temi predefiniti. Per assicurare la visione a lungo termine della leadership dell'Unione in materia di R&I, le azioni dal basso verso l'alto possono essere sostenute anche attraverso iniziative collaborative su vasta scala e guidate dai ricercatori. Al fine di controbilanciare la frammentazione della scienza, dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di raccogliere l'eccellenza in tutta l'UE e promuovere nuovi modelli di collaborazione riunendo i centri di eccellenza consolidati ed emergenti.

- (15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni del mondo. È opportuno prestare particolare attenzione a sostenere le start-up dirompenti e a elevatissimo contenuto tecnologico guidate da donne e da giovani nonché ad agevolarne l'accesso ai finanziamenti e al tutoraggio. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in coordinamento con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. L'approccio del CEI dovrebbe includere elementi per la gestione proattiva delle sfide, quali progetti ad alto rischio finanziati in più fasi o abbandonati nell'ambito di un approccio di portafoglio controllato dai gestori dei programmi, e consentire appalti innovativi. Tale approccio del CEI dovrebbe essere esteso al sostegno delle start-up nel settore delle tecnologie di difesa e a duplice uso e alla loro espansione, in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF, l'ambito di intervento dell'ECF "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" e il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) e le attività CASSINI (iniziativa sull'imprenditorialità nel settore spaziale). L'attuazione dovrebbe avvenire in sinergia con il Fondo europeo per la competitività. Per le attività del CEI relative alla difesa, ciò dovrebbe includere la condivisione periodica di informazioni con la formazione del comitato di programma responsabile dell'ambito "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio", al fine di garantire il rafforzamento della competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea. Dovrebbe includere anche il pieno allineamento alle disposizioni dell'ECF relative all'istituzione e al controllo dei soggetti ammissibili, al fine di garantire gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

- (15 bis) La progettazione del "Plug-in" del CEI e la certificazione degli organismi e dei programmi di finanziamento regionali, nazionali e dell'UE per il "Plug-in" del CEI dovrebbero essere attuate con un onere amministrativo minimo per i programmi richiedenti e dovrebbero apportare un chiaro valore aggiunto ai potenziali richiedenti.
- (15 ter) È opportuno garantire complementarità e sinergie tra il Fondo CEI e l'ECF in tutte le fasi dell'attuazione. L'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe avvenire in particolare mediante garanzie di bilancio con ripartizione dei rischi e strumenti finanziari da parte dei partner esecutivi responsabili, direttamente o tramite intermediari finanziari, della selezione degli investimenti. Lo strumento può sostenere qualsiasi destinatario e qualsiasi investimento finali che siano economicamente sostenibili, in qualsiasi fase di sviluppo, dalle start-up (finanziamento di avviamento e crescita precoce) alle scale-up e a tutte le tecnologie, comprese quelle pionieristiche. Il sostegno dell'Unione, trasferito ai destinatari finali, può assumere un'ampia gamma di forme, ad esempio prestiti, garanzie, investimenti quasi azionari e azionari. Il Fondo CEI dovrebbe fornire alle imprese un aiuto diretto agli investimenti azionari. Le decisioni di investimento del Fondo CEI dovrebbero contenere una valutazione volta a garantire che il Fondo CEI investa in destinatari finali (in genere start-up deep tech) che non sono in grado di soddisfare appieno il loro fabbisogno di finanziamenti tramite fonti di mercato o tramite l'ECF a causa del livello di rischio connesso alle nuove tecnologie e/o ai nuovi mercati. I servizi di accelerazione delle imprese del CEI possono fornire sostegno non finanziario ai beneficiari e ai destinatari finali del CEI e rispondere alle loro esigenze specifiche in materia di deep tech e innovazione dirompente, mentre la consulenza sui progetti ECF può fornire servizi di consulenza più ampi a sostegno di una gamma maggiore di beneficiari. È opportuno creare sinergie in modo che i destinatari finali dell'acceleratore del CEI e del Fondo CEI possano essere finanziati nella loro fase di espansione dallo strumento InvestEU ECF, a patto che soddisfino le condizioni. Tali complementarità saranno garantite, ad esempio, dalla cooperazione del comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF e del comitato CEI.
- (16) I finanziamenti per le scale-up a elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE su start-up e scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF.

- (17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre - JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli Stati membri e degli altri utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari e dell'autonomia strategica dell'Unione.
[Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.]
- (18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci di tutti i valori e i principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione⁴. In particolare dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'attuazione dell'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere in via automatica nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
- (19) Il programma dovrebbe sostenere l'ecosistema europeo delle infrastrutture di ricerca e tecnologia, contribuendo alle priorità e alle politiche strategiche dell'Unione e apportando valore aggiunto europeo attraverso una pianificazione coerente a lungo termine e investimenti coordinati con gli Stati membri. Si dovrebbe tenere debitamente conto del lavoro del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) (e di qualsiasi altro forum strategico sulle infrastrutture tecnologiche). L'obiettivo di contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione o di modifica sostanziale consiste nel sostenere un portafoglio coerente di infrastrutture sia tecnologiche che di ricerca di interesse per l'Unione, complementari alle infrastrutture degli Stati membri per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base e guidata dalla curiosità a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

⁴ Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa (GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>).

- (20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità [nei paesi oggetto dell'ampliamento] e del rafforzamento dei rapporti di collaborazione e della valorizzazione delle conoscenze in tutta l'Unione, rafforzando il potenziale di ricerca e innovazione [nei paesi oggetto dell'ampliamento e in quelli in transizione], creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Tali azioni mirerebbero inoltre a stimolare la crescita della capacità di ricerca e innovazione degli attori privati, al fine di guidare la transizione verso una maggiore intensità di RSI nei paesi oggetto dell'ampliamento e in transizione. Il sostegno nell'ambito di tali misure dovrebbe promuovere una convergenza duratura verso l'alto in termini di capacità di ricerca e innovazione e basarsi sui progressi compiuti dai paesi per il loro costante avanzamento. Tali progressi dovrebbero essere valutati periodicamente sulla base di dati oggettivi nell'ambito del processo strategico del programma al fine di fornire un percorso chiaro per uscire infine dalla componente "ampliamento". [Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi oggetto dell'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.]

- (21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe basarsi su valori e principi condivisi e contribuire a rafforzare la competitività, la sovranità e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compreso il suo ruolo nella diplomazia scientifica globale e la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica e della ricerca, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione, approfondendo così in modo attivo e più strategico la collaborazione con paesi fidati che condividono gli stessi principi a vantaggio di entrambe le parti. L'associazione piena o parziale al programma dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. I paesi terzi dovrebbero inoltre includere la categoria dei microstati europei (Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) qualora siano in vigore accordi internazionali pertinenti con tali Stati e conformemente alle condizioni ivi stabilite. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi che partecipano al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa, conformemente al suo articolo 50. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi terzi, devono essere rispettate le rispettive prerogative del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 218 TFUE.

- (22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse, le sue tecnologie e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica⁵. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività basata sull'eccellenza della ricerca e dell'innovazione e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure in materia di sicurezza della ricerca volte a salvaguardare le attività, il personale e le istituzioni di ricerca, a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci⁶. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. Eventuali limitazioni alla partecipazione di partner degli Stati non membri dell'UE o di entità dell'UE parzialmente o interamente controllate da entità non dell'UE dovrebbero essere specificate nelle parti pertinenti dei programmi di lavoro. La Commissione dovrebbe fornire il quadro, le procedure, gli orientamenti e il sostegno adeguati per garantire un'applicazione coerente, efficace e proporzionata dei requisiti in materia di sicurezza della ricerca in tutte le fasi di attuazione del programma, compresi, se del caso, un'autovalutazione di sicurezza e un piano iniziale di gestione della sicurezza che individui eventuali questioni attinenti alla sicurezza da parte del richiedente.

⁵ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

⁶ Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

- (22 bis) L'apertura, la collaborazione e la libertà accademica sono al centro di una ricerca e di un'innovazione di livello mondiale. Tuttavia, con le crescenti tensioni internazionali e la maggiore rilevanza geopolitica della ricerca e dell'innovazione, la sicurezza della ricerca europea sta diventando sempre più vulnerabile. Il trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche, le ingerenze malevole di paesi terzi nella ricerca e le violazioni dell'etica e dell'integrità possono incidere negativamente sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Ciò potrebbe influire sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri o violare i valori e i diritti fondamentali dell'Unione quali definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Al fine di sostenere e promuovere una collaborazione aperta e sicura, è essenziale che il settore della ricerca e dell'innovazione dell'Unione sia sostenuto e posto in condizione di individuare, attenuare e affrontare i rischi che possono compromettere la sicurezza della ricerca e la resilienza tecnologica europee o comportare rischi per le infrastrutture strategiche di ricerca e tecnologia. Ciò richiede l'applicazione proporzionata e mirata degli strumenti nell'ambito del programma quadro di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento [ECF]. Tali garanzie sono necessarie per collaborare in sicurezza e nel modo più aperto possibile.
- (23) Alla luce dei crescenti rischi legati ai cambiamenti climatici, agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie e alle minacce globali per la salute, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.
- (24) Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità e contribuire alla conservazione e al ripristino della natura, degli ecosistemi e dei relativi servizi. L'integrazione della scienza ambientale nelle attività è necessaria per evitare danni all'ambiente, mantenerlo pulito e ripristinare la salute degli ecosistemi, tenendo conto dell'approccio "One Health".

- (25) Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide sociali globali e l'azione per il clima quale motore della competitività e della resilienza sociale e ambientale. Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici per realizzare la transizione verso la neutralità climatica in linea con le politiche e gli impegni dell'Unione.
- (26) La semplificazione nell'attuazione del programma è essenziale per garantirne l'accessibilità e l'efficienza, in particolare riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione, e minimizzando il rischio di errori. A tal fine, il programma dovrebbe ricorrere, ove opportuno, a somme forfettarie. Qualora le caratteristiche o gli obiettivi specifici di un'azione lo giustificino, dovrebbe rimanere possibile il finanziamento basato sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Nel solco degli interventi attuati nei precedenti programmi quadro per razionalizzare le norme di finanziamento e fornire informazioni chiare ai partecipanti al fine di ridurre al minimo gli errori, anche il rimborso delle spese per il personale dovrebbe essere ulteriormente semplificato proponendo l'opzione dei costi unitari del personale, laddove aiuti a ridurre la complessità per i partecipanti e faciliti la rendicontazione. L'attrattiva dell'opzione dei costi unitari del personale dovrebbe essere accresciuta garantendo un'equa copertura dei costi.
- (26 bis) Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti esterni indipendenti. Il processo di valutazione dovrebbe essere concepito in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità, compreso il pregiudizio di genere. Al fine di semplificare la procedura di domanda per i beneficiari, dovrebbe essere presa in considerazione una procedura di presentazione articolata in due fasi, anche nei casi in cui sia previsto un gran numero di proposte, sulla base dei dati disponibili. Ove opportuno e giustificato da dati affidabili, le proposte rese anonime dovrebbero essere valutate durante la prima fase di valutazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze nonché di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito in cui si iscrive l'azione.

- (27) Per tenere conto di una struttura organizzativa specifica, che si rinviene in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare come costi ammissibili i contributi in natura da parte di terzi. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, è opportuno chiarire che essi non dovrebbero essere contabilizzati come entrate dell'azione.
- (28) Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e massimizzare in generale la diffusione e l'utilizzo dei risultati, i beneficiari proprietari dei risultati dovrebbero gestirli conformemente agli obblighi in materia di valorizzazione e diffusione che incombono loro a norma del presente regolamento. Se del caso, tali obblighi possono essere adeguati nel programma di lavoro o nella convenzione di sovvenzione sulla base di considerazioni strategiche, compresi interessi strategici dell'Unione come la sicurezza economica, la sovranità tecnologica e la resilienza; essi dovrebbero tuttavia comprendere requisiti per proteggere i risultati, darvi accesso, valorizzarli e renderli pubblici, ove opportuno e giustificato, anche attraverso pratiche di scienza aperta. Per agevolare e accelerare il processo di valorizzazione, è opportuno dotarsi di strumenti di sostegno e di strumenti in linea con la strategia di valorizzazione della Commissione elaborata nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e con il sostegno e i servizi di questo tipo di cui al capo III.
- (29) Sono necessarie misure di sostegno per rafforzare e collegare meglio gli ecosistemi dell'innovazione. Tali misure coerenti e razionalizzate dovrebbero sostenere le attività volte a creare e rafforzare ecosistemi dell'innovazione competitivi, solidi e connessi e a migliorare le condizioni quadro attraverso la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Tali misure dovrebbero inoltre sostenere le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). Dovrebbero collegare gli ecosistemi nazionali, regionali e locali, promuovere la valorizzazione e la diffusione dei risultati in materia di ricerca e innovazione e aiutare ad affrontare la frammentazione del mercato, l'accesso limitato ai capitali e la segmentazione dei mercati nazionali dei capitali, la diffusione lenta dell'innovazione e il ricorso insufficiente agli appalti per l'innovazione.

- (29 bis) Dato il potenziale trasformativo e la natura estremamente evolutiva dell'intelligenza artificiale (IA), il programma dovrebbe garantire un approccio flessibile e lungimirante che ne promuova l'uso responsabile, etico e antropocentrico, in linea con la comunicazione della Commissione "Una strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza" e con i quadri giuridici applicabili. Al fine di salvaguardare l'integrità dell'ecosistema di ricerca e massimizzare i benefici sociali ed economici per l'Unione, la Commissione dovrebbe dare priorità al rigoroso monitoraggio dell'uso e dell'impatto delle tecnologie di IA, seguendo gli orientamenti dinamici sull'uso responsabile dell'IA generativa nella ricerca (*Living Guidelines on the Responsible Use of Generative AI in research*) del SER. Ciò comprende il proseguimento del monitoraggio della qualità delle proposte presentate e l'esplorazione di modalità per migliorare il processo di valutazione, alla luce delle opportunità e delle sfide poste dalle tecnologie emergenti, come l'IA.
- (30) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero accelerare o stimolare gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale, in modo proporzionato evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e dovrebbero garantire un valore aggiunto dell'Unione. Fatta salva l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE alle risorse nazionali, tale approccio dovrebbe inoltre garantire la coerenza tra le azioni previste dal programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando in tal modo indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (31) [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034.]
- (32) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509⁷, che stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Le sovvenzioni, concesse a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi, dovrebbero costituire la principale forma di sostegno nell'ambito del programma.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (33) A fini di coerenza, nell'ambito del presente programma dovrebbero essere attuati una garanzia di bilancio e strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, conformemente al titolo X del regolamento finanziario e alle modalità, termini e condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione.
- (34) [Se il sostegno dell'Unione nell'ambito del programma deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF, conformemente alle norme applicabili di tale strumento.]

- (35) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95⁹, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁰ e (UE) 2017/1939 del Consiglio¹¹, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi che intervengono nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

¹² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (36) [Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento sulle prestazioni], che stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento delle prestazioni per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), come pure le disposizioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, di cui rispettivamente ai punti 17.3, 20.4 e 21.1 dell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e in linea con i requisiti di accessibilità, di cui agli allegati I e III della direttiva 2019/882, le norme per il monitoraggio e la comunicazione dell'efficienza dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.]
- (36 bis) Il programma dovrebbe essere attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione XX del Consiglio, compresi le attività di ricerca e innovazione collaborative degli ambiti di intervento di cui al regolamento sul Fondo europeo per la competitività e il programma specifico sulla ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività].
- (37) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio¹³, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.
- (38) Il programma sostituisce il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/695,

¹³ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Il programma quadro di ricerca e innovazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (il "programma") [per il periodo del quadro finanziario pluriennale ("QFP") 2028-2034] e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione per quanto riguarda le azioni indirette nell'ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e innovazione per la stessa durata. Stabilisce inoltre gli obiettivi del programma e il relativo bilancio per tale periodo, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
2. [Il programma è attuato mediante:
 - a) il programma specifico istituito dalla decisione XX del Consiglio, comprese le attività di ricerca collaborative degli ambiti di intervento di cui al regolamento sul Fondo europeo per la competitività;
 - b) il programma specifico sulla ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività].

3. Il presente regolamento non si applica al programma specifico sulla ricerca in materia di difesa di cui al paragrafo 2, lettera b). Le attività da svolgere nell'ambito di tale programma specifico e stabilite nel regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività] mirano a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea.]
4. Salvo se diversamente specificato, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "infrastrutture di ricerca": strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per svolgere attività di ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite";
- 2) "infrastrutture tecnologiche": strutture, attrezzature, capacità e risorse necessarie per sviluppare, testare, potenziare e convalidare le tecnologie, dai servizi di ricerca applicata precompetitiva alla dimostrazione fino alla convalida, che consentono e accelerano l'adozione delle innovazioni tecnologiche da parte della società o del mercato, promuovendo la competitività;
- 3) "non idoneo al finanziamento": il soggetto giuridico non è ancora in grado di attrarre investimenti sufficienti per attuare pienamente il suo piano aziendale e competere a livello internazionale;

- 4) "finanziamento misto": sostegno finanziario fornito nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione ("CEI") consistente nella combinazione di una sovvenzione e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;
- 5) "deep tech" (innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico): un'innovazione potenzialmente in grado di fornire soluzioni trasformative e basata su progressi pionieristici nel campo della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria;
- 6) "partenariato europeo": un'iniziativa, preparata con il coinvolgimento precoce degli Stati membri, in cui l'Unione, di concerto con partner privati e/o pubblici, si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione di un programma di attività e in cui i costi sono ripartiti tra tutti i partner;
- 6 bis) "sicurezza della ricerca": l'anticipazione e la gestione dei rischi relativi: a) al trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche che possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se deviate verso usi militari o di intelligence in paesi terzi; b) a ingerenze malevole nella ricerca, che possono sfociare in una sua strumentalizzazione da parte di paesi terzi con lo scopo, tra l'altro, di creare disinformazione o incoraggiare l'autocensura tra studenti e ricercatori, violando la libertà accademica e l'integrità della ricerca nell'Unione; c) a violazioni dell'etica o dell'integrità, in cui le conoscenze e le tecnologie sono utilizzate per reprimere, violare o minare i valori e i diritti fondamentali dell'Unione, quali definiti nei trattati;
- 7) "accesso aperto": l'accesso online ai risultati, fornito gratuitamente;
- 8) "scienza aperta": un approccio al processo scientifico che comprende la condivisione precoce e aperta della ricerca, l'accesso aperto ai risultati e la loro gestione responsabile, misure di riproducibilità e la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali alla ricerca e all'innovazione;
- 9) "appalti precommerciali": gli appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui vi sia una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

- 10) "appalti per soluzioni innovative": appalti in cui i committenti agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale su larga scala e che possono includere prove di conformità;
- 11) "conoscenze preesistenti": i dati, le conoscenze o le competenze, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi eventuali diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono in possesso dei beneficiari prima dell'adesione a una data azione e identificati in un accordo scritto, quali necessari per attuare l'azione o la valorizzazione dei risultati;
- 11 bis) "diffusione": la comunicazione al pubblico dei risultati, con modalità diverse dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto;
- 12) "valorizzazione": l'uso dei risultati in attività diverse da quelle contemplate dall'azione interessata, compresa la loro diffusione commerciale nonché la trasformazione dei risultati in prodotti, servizi, politiche o soluzioni sociali a beneficio di una gamma più ampia di portatori di interessi e della società in generale;
- 12 bis) "condizioni eque e ragionevoli": condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso;
- 13) "organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri è costituita da Stati membri o paesi terzi associati al programma e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
- 14) "soggetto giuridico con scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica agisce con scopo di lucro o ha come scopo giuridico o statutario quello di distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

- 15) "piccole e medie imprese" o "PMI": microimprese e piccole e medie imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁴;
- 16) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione¹⁵;
- 16 bis) "programma di lavoro": un documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico conformemente all'articolo 18 della decisione XXX o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
- 17) "risultati": qualsiasi risultato tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, conoscenze o competenze, indipendentemente dalla loro forma o natura e dal fatto che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto e obbligo ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- 18) "azione di ricerca di frontiera del CER": un'azione di ricerca guidata da un ricercatore principale, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER);
- 18 bis) "attività di ricerca e innovazione": un'azione volta a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici;
- 19) "azione di ricerca e formazione": un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, che promuove la mobilità tra paesi, settori o discipline, come nell'ambito della componente "Azioni Marie Skłodowska-Curie";

¹⁴ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹⁵ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025).

- 20) "azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" del pilastro IV "Spazio europeo della ricerca", e un coordinamento dal basso verso l'alto, senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'Unione, che consente la cooperazione tra soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma al fine di rafforzare il SER;
- 21) "azioni indirette": le attività relative alla R&I cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
- 22) "azioni dirette": le attività relative alla R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC;
- 23) "ecosistema di innovazione": un ecosistema che riunisce organizzazioni che hanno come obiettivo operativo la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture, comprese le infrastrutture di ricerca e tecnologia), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori, compresi quelli di capitale di rischio, e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti;
- 24) "triangolo della conoscenza": reti tra istituti di istruzione, organizzazioni di ricerca e imprese al fine di sostenere ecosistemi di ricerca e innovazione che consentono di sviluppare un canale di innovazione fin dalle prime fasi attraverso l'educazione all'imprenditorialità fino alla creazione di start-up e alla crescita delle scale-up.

Obiettivi del programma

1. Il programma rafforza le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE, grazie all'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione sulla base di una concorrenza aperta, così da sostenere la prosperità, la competitività, la sovranità e la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale e da affrontare le sfide europee e globali, in sinergia con gli obiettivi generali e specifici del Fondo europeo per la competitività.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - sviluppare, promuovere e far progredire l'eccellenza scientifica e tecnologica per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni innovative di alta qualità;
 - sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e del patto SER per la ricerca e l'innovazione e contribuire ad allineare le politiche, le priorità e gli investimenti dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione;
 - sostenere la formazione e la mobilità dei ricercatori, per attrarre e trattenere talenti a tutti i livelli, promuovere carriere attraenti nel settore della ricerca, incoraggiare la circolazione dei cervelli e contrastarne la fuga;
 - aumentare la ricerca e l'innovazione collaborative e la condivisione e valorizzazione delle conoscenze a livello dell'UE, tenendo debitamente conto dei rischi connessi alla sicurezza della ricerca;
 - promuovere una cooperazione internazionale aperta e sicura in materia di ricerca e innovazione;
 - ridurre le disparità nazionali e regionali in termini di competenze e capacità di ricerca e innovazione rafforzando gli ecosistemi di ricerca e innovazione;

- migliorare la posizione dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie strategiche e alle innovazioni dirompenti, favorire la diffusione di soluzioni innovative per promuovere la competitività e affrontare le sfide europee e globali per la società;
- ridurre i rischi e mobilitare i finanziamenti privati per la ricerca e l'innovazione, in particolare per sostenere la deep tech e l'espansione delle start-up e delle PMI innovative;
- accrescere gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere una spesa complessiva almeno pari al 3 % del prodotto interno lordo ("PIL") dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo.

2 bis. Gli obiettivi specifici del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono rafforzare la competitività, l'efficienza e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea sostenendo azioni collaborative di ricerca e sviluppo e promuovendo l'innovazione e la leadership tecnologica.

Articolo 4

Struttura del programma

1. [Ai fini del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il programma è strutturato nelle parti indicate di seguito, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 e agli ambiti di intervento del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività]]:
 - a) pilastro I, "Eccellenza scientifica", con le seguenti componenti:
 - i) Consiglio europeo della ricerca (CER);
 - ii) azioni Marie Skłodowska-Curie;
 - iii) Centro comune di ricerca (JRC);

- b) pilastro II, "Competitività e società", con le seguenti componenti:
 - i) "competitività", comprese le attività di ricerca e innovazione che contribuiscono agli obiettivi e alle attività specifiche degli ambiti di intervento relativi al Fondo europeo per la competitività:
 - 1) attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo IV "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 2) attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo V "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività;
 - 3) attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo VI "Leadership digitale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 4) attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo VII "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" del Fondo europeo per la competitività;
 - ii) "società", comprese le attività di ricerca e innovazione collaborative che mirano a guidare la trasformazione e la risposta alle sfide in ambito sociale e culturale e a sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti per società resilienti e orientate al futuro;
- c) pilastro III, "Innovazione", con le seguenti componenti:
 - i) Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);
 - ii) ecosistemi europei dell'innovazione, comprese le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione;

d) pilastro IV, "Spazio europeo della ricerca", con le seguenti componenti:

- i) Spazio europeo della ricerca;
- ii) infrastrutture di ricerca e tecnologia;
- iii) ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.

Articolo 5

Principi orizzontali

Il programma:

- a) garantisce, laddove opportuno, un approccio multidisciplinare e prevede l'integrazione delle scienze sociali e umane al suo interno. Il programma comprende inviti specifici a presentare proposte su tematiche connesse alle scienze sociali e umane;
- b) promuove le conoscenze scientifiche e contribuisce alla definizione di politiche pubbliche basate sulle conoscenze, efficaci e reattive in tutta l'Unione e oltre;
- b bis) contempla la catena del valore della ricerca e dell'innovazione e consente una solida interfaccia con il Fondo europeo per la competitività per promuovere la diffusione e l'utilizzo dei risultati in materia di ricerca e innovazione;
- c) incoraggia le pratiche di scienza aperta, anche garantendo il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione *inter pares* per quanto riguarda i risultati, nonché l'accesso aperto ai dati della ricerca e ad altri risultati secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e in linea con i principi FAIR, nonché ampliando e consolidando il cloud europeo per la scienza aperta come spazio comune europeo di dati per la ricerca;
- c bis) promuove e consente una collaborazione ampia e diversificata in tutta l'Unione, anche tra ricercatori, innovatori e imprese europei, per contribuire a rafforzare l'interconnessione e i rapporti di collaborazione tra gli ecosistemi nazionali di ricerca e innovazione, basandosi sul bacino paneuropeo di talenti e capacità, stimolando la circolazione dei cervelli e riunendo eccellenze consolidate ed emergenti;

- c bis bis) segue un approccio basato sul duplice uso fin dalla progettazione attraverso inviti dedicati rivolti esclusivamente alle tecnologie a duplice uso, mentre gli inviti aperti consentono di sostenere anche le attività a duplice uso;
- c ter) difende la sicurezza della ricerca anticipando e gestendo i rischi quali il trasferimento indesiderato di tecnologie, risultati e conoscenze critici, le ingerenze malevole nella ricerca e le violazioni dell'etica o dell'integrità;
- c quater) garantisce la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri a vantaggio di richiedenti e beneficiari;
- c quater bis) garantisce che le proposte siano valutate in modo professionalmente competente, trasparente e neutro, salvaguardando i livelli elevati e la qualità del sistema di valutazione e garantendo efficienza e praticabilità;
- c quinquies) sostiene la promozione di pari opportunità per tutti i portatori di interessi nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'Unione;
- c sexies) garantisce l'attuazione della parità di genere in via automatica, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I in tutte le fasi del ciclo di ricerca;
- c septies) garantisce sinergie strategiche tra i pilastri e le loro componenti;
- c octies) è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione e, se del caso, con programmi nazionali e regionali, garantendo la semplificazione amministrativa;
- c nonies) agevola la partecipazione di tutti i tipi di portatori di interessi, specie i nuovi entranti e i nuovi gruppi destinatari del programma, in particolare attraverso i punti di contatto nazionali, che possono interagire con le pertinenti strutture di sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione.

[Articolo 6

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 175 002 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è la seguente:
- a) 44 079 000 000 EUR per il pilastro I "Eccellenza scientifica", di cui
2 600 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
 - b) 75 876 000 000 EUR per il pilastro II "Competitività e società", di cui:
 - i. 68 270 000 000 EUR per la "Competitività" di cui:
 - 25 331 000 000 EUR per attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo IV "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 19 650 000 000 EUR per attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo V "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività;
 - 16 854 000 000 EUR per attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo VI "Leadership digitale" del Fondo europeo per la competitività;
 - 6 435 000 000 EUR per attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito del capo VII "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" del Fondo europeo per la competitività.
 - ii. 7 606 000 000 EUR per "Società";
 - c) 38 785 000 000 EUR per il pilastro III "Innovazione";
 - d) 16 262 000 000 EUR per il pilastro IV "Spazio europeo della ricerca", di cui
5 387 000 000 EUR per ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità strategiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
4. Se necessario per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2034, è possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.]

Articolo 7

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma.
I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari.

Articolo 8

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Può essere attribuito un marchio di eccellenza per le proposte risultanti da inviti specificati nel programma di lavoro e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma; e
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
 - c) non sono state finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio.
4. Le azioni per le quali è stato attribuito un marchio possono essere finanziate mediante altri finanziamenti dell'Unione o dagli Stati membri.

Paesi terzi associati al programma

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione piena o parziale al programma, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e applicabili a:
 - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché microstati europei (Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano), conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi;
 - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione.
2. Gli accordi per la partecipazione al programma di cui al paragrafo 1:
 - a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;

- b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari;
 - e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario ai sensi dell'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), l'associazione anche parziale con altri paesi terzi è possibile solo se tali paesi soddisfano tutti i criteri seguenti:
- a) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
 - b) impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
 - c) promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

5. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo è subordinata al rispetto dei diritti umani e della conformità al diritto internazionale e dell'Unione pertinente e analizza i rischi, in particolare quelli che possono incidere sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione nei pertinenti settori di intervento, compresa la sicurezza economica e della ricerca, nonché i benefici e l'obiettivo più ampio di stimolare la crescita economica e la competitività dell'Unione attraverso la ricerca e l'innovazione. Di conseguenza, ad eccezione dei membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, i paesi terzi possono essere esclusi da parti del programma conformemente al presente regolamento o all'accordo di associazione stesso.
6. L'accordo di associazione che stabilisce le condizioni di partecipazione al programma prevede, per quanto possibile, la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione a programmi equivalenti dei paesi terzi associati al programma conformemente alle condizioni stabilite in tali programmi.
7. Le condizioni che determinano il livello dei contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, lettera b), garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L'assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi terzi associati al programma in ciascuna parte del programma.
- 7 bis. La Commissione, in linea con le informazioni fornite attraverso la procedura annuale di bilancio, fornisce al comitato di programma informazioni sui contributi finanziari dei paesi terzi associati al programma e sulle loro assegnazioni alle diverse componenti del programma.

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma mediante procedure di aggiudicazione o di attribuzione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie e strumenti finanziari. Le sovvenzioni dovrebbero costituire la principale forma di sostegno nel programma.
3. [Con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI (Fondo), in cui il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche quando combinato con il sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, i finanziamenti sono erogati esclusivamente attraverso lo strumento Fondo europeo per la competitività InvestEU e attuati conformemente alle norme applicabili stabilite da tale strumento attraverso gli accordi di contributo o di garanzia conclusi a tal fine. Laddove si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche quando sono combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.]
4. Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione possono essere concessi, se del caso, come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, in particolare mediante somme forfettarie come pure costi unitari di personale, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi per caratteristiche o obiettivi specifici di un'azione. Se necessario per consentire l'accesso a altre fonti di finanziamento, compresi i coinvestimenti con risorse nazionali soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, il finanziamento è fornito sotto forma di rimborso effettivo dei costi ammissibili o di opzioni semplificate in materia di costi.

5. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione è interamente o, in casi debitamente giustificati, parzialmente composto da esperti esterni indipendenti. In caso di azioni di coordinamento e sostegno, il comitato di valutazione può, in casi debitamente giustificati, essere composto del tutto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 153 del regolamento finanziario.

Articolo 11

Partenariati europei

1. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le attività previste dal presente regolamento possono essere attuate mediante partenariati europei in modo trasparente. Tali partenariati sono istituiti soltanto nei casi in cui l'azione dell'Unione da sola non sia in grado di conseguire gli obiettivi auspicati e in cui sia necessaria una collaborazione rafforzata tra l'UE e altri partner, compresi gli attori nazionali, regionali e/o privati. I settori per i partenariati europei saranno definiti sulla base degli orientamenti forniti in sede di Consiglio o, se del caso, dagli organi consultivi del Consiglio. È garantita la coerenza e, se del caso, sono ricercate sinergie con altri programmi dell'Unione, in particolare il Fondo europeo per la competitività.
- 1 bis. I partenariati europei:
- a) si basano su un memorandum d'intesa e, in caso di contributi finanziari da parte di partner diversi dall'Unione, sono integrati da un accordo contrattuale tra l'Unione e i partner. Tali partenariati saranno attuati mediante azioni nei pertinenti programmi di lavoro di Orizzonte Europa e/o del Fondo europeo per la competitività; oppure

- b) in casi debitamente giustificati, affidano compiti di esecuzione del bilancio di uno o vari programmi di finanziamento dell'Unione a organismi istituiti a norma degli articoli 185 o 187 TFUE, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Gli organismi di cui all'articolo 187 TFUE sono istituiti mediante un unico atto istitutivo che garantisce norme armonizzate. I partenariati di cui all'articolo 185 TFUE sono istituiti mediante atti dedicati.

2. Per ciascun partenariato, il memorandum d'intesa, integrato da un accordo contrattuale in caso di contributi finanziari da parte di partner diversi dall'Unione, o l'atto istitutivo stabiliscono:

- a) gli obiettivi e i target intermedi da raggiungere;
 - a) i risultati da fornire, che devono essere chiari, misurabili e temporalmente definiti;
 - b) un'unica serie di obblighi in materia di comunicazione e monitoraggio, compresi gli indicatori chiave di prestazione e di impatto;
 - c) i relativi impegni finanziari e/o in natura di tutti i partner;
 - d) gli accordi di governance con un meccanismo che consenta a tutti i partner di discutere e concordare la programmazione e le attività dei partenariati, comprese disposizioni che garantiscano i loro diritti di voto e la loro adeguata rappresentanza;
- d bis) un'agenda strategica di ricerca e innovazione concordata tra i partner, che specifichi le priorità tematiche e gli impatti scientifici e socioeconomici attesi, nonché una tabella di marcia delle attività pianificate e dei target intermedi per tutta la durata del partenariato. Quando i partenariati sviluppano attività e percorsi di diffusione sul mercato, l'agenda strategica di ricerca e innovazione include un programma di diffusione concordato tra i partner.

- 3 bis. Per i partenariati europei istituiti a norma del paragrafo 1 bis, lettera a), il sostegno dell'Unione assume la forma di contributi ad azioni attuate nell'ambito di Orizzonte Europa per attività di R&I. Tali contributi sono volti a fare leva sul contributo massimo di altri partner. Altri programmi dell'Unione possono contribuire ad altre attività, come il Fondo europeo per la competitività per le attività di realizzazione.
- 3 bis bis. Per i partenariati europei istituiti a norma del paragrafo 1 bis, lettera b), l'Unione fornisce un contributo finanziario a titolo di Orizzonte Europa per le attività di R&I. Altri programmi dell'Unione possono contribuire ad altre attività, come il Fondo europeo per la competitività per le attività di realizzazione. Il contributo complessivo dell'Unione e quello dei partner diversi dall'Unione sono equivalenti. L'atto di base unico per le imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 TFUE e il pertinente atto istitutivo per le iniziative ai sensi dell'articolo 185 TFUE specificano le norme dettagliate per il contributo di tutti i partner.
- 3 ter. I contributi di partner diversi dall'Unione assumono le forme seguenti:
- a) contributi finanziari al bilancio operativo e amministrativo dell'iniziativa, compreso il finanziamento, da parte degli Stati membri, dei partecipanti alle azioni nell'ambito dell'iniziativa stabiliti nel territorio dello Stato membro in questione;
 - b) contributi in natura per finanziare i propri costi di partecipazione ai progetti nell'ambito dell'iniziativa.
- 3 ter bis. Le pertinenti autorità dell'Unione che concedono l'aiuto o altri organismi incaricati dell'esecuzione del bilancio gestiscono procedure di aggiudicazione o di attribuzione uniche, che comprendono procedure di invito, valutazione, selezione e monitoraggio, garantendo la semplificazione e la trasparenza. Gli Stati membri sono responsabili dei loro contributi finanziari conformemente alle rispettive norme e procedure nazionali applicabili e assicurano la semplificazione e l'attuazione armonizzata.

5. I partenariati europei:

- a) sono individuati e concordati in stretta cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, in consultazione con il settore privato;
- b) sono istituiti al fine di affrontare le sfide che richiedono una massa critica di risorse e un approccio unificato e coordinato tra i soggetti partecipanti, sia in termini di programmazione che di attuazione;
- b bis) sono istituiti soltanto nei casi in cui l'azione dell'Unione da sola o altre forme di sostegno nell'ambito del programma non siano in grado di conseguire gli obiettivi auspicati;
- c) sono allineati alle priorità strategiche dell'Unione e forniscono assistenza nell'attuazione delle principali politiche e iniziative politiche dell'Unione complementari a quelle degli Stati membri;
- d) sono selezionati mediante una procedura trasparente, aperta e competitiva sulla base di una serie di criteri quantificabili relativi al ciclo di vita e di un solido approccio di portafoglio, che si traduce in un portafoglio coerente e complementare che comprende un numero limitato di partenariati europei;
- e) si basano sull'impegno indicativo ex ante e a lungo termine, e successivamente sull'impegno ufficiale, di tutti i partner a contribuire finanziariamente o, se del caso, in natura alle risorse del partenariato europeo in modo da promuovere l'armonizzazione e la standardizzazione dell'attuazione;
- e bis) garantiscono la continuità della loro apertura a tutti i tipi di partner di tutte le dimensioni lungo l'intera catena del valore e in tutte le discipline;
- f) richiedono un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, compreso un piano iniziale per l'attuazione dell'iniziativa con una strategia finalizzata alla graduale eliminazione dei finanziamenti dell'Unione;
- f bis) ricercano sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'ECF, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e garantire invece un valore aggiunto e la massimizzazione dell'impatto.

- 5 bis. Non oltre il [X %] del bilancio nell'ambito del pilastro II è assegnata ai partenariati europei.
7. Tutti i partner diversi dall'Unione mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla struttura, la composizione e le attività sviluppate nell'ambito del partenariato. Nei casi in cui i partenariati siano conclusi con organizzazioni e associazioni rappresentative, devono essere trasmesse informazioni periodiche sulla loro composizione.

Capo II

Scienza di eccellenza

Articolo 12

Consiglio europeo della ricerca

1. Il Consiglio europeo della ricerca fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e alle loro équipes di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, in un contesto in cui la concorrenza si basa sul criterio dell'eccellenza.
2. Il CER attrae i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo e contribuisce pertanto a rendere l'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale.

Articolo 13

Azioni Marie Skłodowska-Curie

1. Le azioni Marie Skłodowska-Curie promuovono e sostengono le carriere dei ricercatori in tutte le fasi, con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, allo sviluppo delle competenze e alla mobilità dei ricercatori di tutto il mondo, offrendo anche possibilità di scambio al personale di ricerca subordinatamente a considerazioni di sicurezza. Le azioni Marie Skłodowska-Curie promuovono l'eccellenza della ricerca dal basso verso l'alto, permettono di attrarre e trattenere talenti di eccellenza della ricerca e promuovono carriere di ricerca sostenibili e attraenti nell'Unione al fine di aumentarne l'eccellenza scientifica, contribuendo in tal modo alla competitività nel campo della ricerca e dell'innovazione.

2. Le azioni Marie Skłodowska-Curie finanziano reti di dottorato di eccellenza, borse di studio post-dottorato, scambi di personale nell'ambito dell'R&I, nonché meccanismi di sostegno per promuovere carriere sostenibili al fine di attrarre e trattenere i talenti più promettenti. E pongono un forte accento sulla cooperazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare e sulla sensibilizzazione scientifica. I finanziamenti sostengono la ricerca all'avanguardia con particolare attenzione allo sviluppo dei talenti della ricerca e fornendo un sostegno mirato ai ricercatori in inizio di carriera. Sono inoltre finalizzati a far diventare l'Unione una delle destinazioni principali per i ricercatori europei e di paesi terzi.

Articolo 14

Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca fornisce competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti, sostenendo le politiche dell'UE e, se del caso, gli Stati membri affinché abbiano un impatto positivo sulla società, attraverso le sue azioni dirette e la sua partecipazione alle azioni indirette. Il titolo II, capo II, non si applica alle azioni dirette. [In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate o gli importi derivanti dalle attività di ricerca del JRC (ad esempio brevetti, licenze, ecc.) possono essere riutilizzabili dallo stesso.]

Capo III

Competitività e società

Articolo 15

Ricerca e innovazione collaborative

1. La ricerca e l'innovazione collaborative sostengono la creazione di attività transnazionali di ricerca e innovazione di eccellenza, riunendo soggetti di diversi settori e discipline, comprese le scienze sociali e umane, per sostenere la scoperta, lo sviluppo e la rapida diffusione di risultati di alta qualità a beneficio delle priorità e dei valori strategici dell'Unione.

2. Le attività di ricerca e innovazione collaborative sono svolte in modo equilibrato tra i livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori, coprendo in tal modo l'intera catena del valore della ricerca e dell'innovazione complementare alle attività nell'ambito dell'ECF.
- 2 bis. Le attività di ricerca e innovazione collaborative garantiscono un approccio equilibrato tra le azioni dal basso verso l'alto e i temi predefiniti dei settori strategici per promuovere nel contempo la creatività e orientare la ricerca e l'innovazione. Le descrizioni dei temi sono semplici e articolano chiaramente i risultati e gli impatti attesi, evitando nel contempo dettagli eccessivi su metodologie specifiche, promuovendo in tal modo una procedura aperta e competitiva e offrendo ai richiedenti maggiore libertà nel definire i loro diversi percorsi per conseguire i pertinenti obiettivi di R&I.
3. Nell'ambito della componente "Competitività" del pilastro II, il presente programma sostiene attività di ricerca e innovazione collaborative degli ambiti di intervento dell'ECF volte a rafforzare la competitività dell'Unione (capi da IV a VII del regolamento (UE) XXX - Fondo europeo per la competitività).
- 3 bis. La Commissione attua le attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito della componente "Competitività" del pilastro II in una parte specifica dedicata dei programmi di lavoro adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, [ECF].
4. Nell'ambito della componente "Società" del pilastro II, il presente programma sostiene attività di ricerca e innovazione collaborative, non contemplate dalla componente "Competitività", volte a fornire soluzioni innovative e a rafforzare la base di conoscenze per consentire alla società di trasformarsi in linea con gli obiettivi e i valori dell'Unione, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.
- 4 bis. La Commissione attua le attività di ricerca e innovazione collaborative nell'ambito della componente "Società" del pilastro II nei programmi di lavoro adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, [SP10].

- 4 ter. Le componenti "Competitività" e "Società" sono sviluppate in modo coerente per garantire il rafforzamento reciproco e la copertura senza soluzione di continuità del panorama della ricerca e dell'innovazione, per un'Unione forte e resiliente.
6. Nell'ambito del pilastro II del presente programma, fino al 2030 è fornito sostegno alla parte relativa alla ricerca e all'innovazione delle missioni dell'UE istituite a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/695. Il sostegno fornito nell'ambito di Orizzonte Europa alle attività di R&I relative allo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è accompagnato da azioni finalizzate alla diffusione nell'ambito di altri programmi dell'Unione.

Capo IV

Innovazione

Articolo 16

Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)

1. Il CEI individua, sviluppa e intensifica la deep tech e l'innovazione dirompente. È fornito sostegno quando le start-up e le scale-up ad alto rischio e ad elevatissimo contenuto tecnologico non sono sufficientemente mature per ricevere un sostegno basato sul mercato. L'attuazione avviene principalmente mediante inviti aperti a presentare proposte con un approccio dal basso verso l'alto, garantendo nel contempo un portafoglio equilibrato di azioni in tutti i settori tematici. A ciò si aggiungono inviti tematici mirati e inviti a presentare proposte "Challenge" in settori di potenziale interesse strategico in stretto coordinamento e sinergia con gli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività, garantendo la complementarità reciproca ed evitando sovrapposizioni, e in particolare con il suo strumento InvestEU ECF.
2. Il CEI fornisce i seguenti tipi di sostegno per le azioni ad alto rischio:
 - a) sovvenzioni apripista ("Pathfinder") per la ricerca ad alto rischio, in particolare la ricerca nelle fasi iniziali, la verifica concettuale e la creazione di prototipi;
 - b) sovvenzioni per la transizione al fine di sviluppare percorsi verso lo sviluppo commerciale dei risultati della ricerca, compresa la creazione di spin-off e start-up;

- c) l'acceleratore per i finanziamenti misti e il sostegno basato solo su investimenti per le singole imprese, affinché possano svilupparsi e immettere sul mercato le loro innovazioni;
 - d) incentivi ai committenti affinché testino innovazioni dirompenti e deep tech e ne diventino i primi clienti;
 - e) servizi di accelerazione delle imprese per integrare i finanziamenti del CEI fornendo accesso, in complementarità e coordinamento con la consulenza sui progetti di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], a competenze in materia di deep tech, uso di infrastrutture di ricerca e tecnologia, coaching e tutoring, creazione di reti e abbinamento con investitori, committenti, imprese e altri partner dell'innovazione.
3. I tipi di sostegno di cui al paragrafo 2 sono combinati in modo flessibile nelle "sfide del CEI" sviluppate dai gestori dei programmi del CEI e soggette alla loro supervisione. Le sfide del CEI sono attuate utilizzando un approccio di portafoglio in cui le azioni sono selezionate sulla base delle loro complementarità per conseguire obiettivi definiti interagendo tra loro. Ciò avviene sotto la supervisione dei gestori dei programmi del CEI e con la consulenza di esperti esterni indipendenti, se del caso, per fornire un approccio agile che risponda ai rapidi sviluppi tecnologici e politici, con il mandato di riorientare o interrompere i progetti con prestazioni insoddisfacenti, compresi i finanziamenti scaglionati, garantire transizioni rapide tra gli strumenti e facilitare i collegamenti con gli utenti finali e i clienti. In tali casi, il comitato di programma è informato debitamente e tempestivamente.
4. Tutto il sostegno agli investimenti del CEI avviene mediante uno o più veicoli di investimento dedicati istituiti in linea con il diritto di uno Stato membro (il Fondo CEI). Il Fondo CEI è strutturato in modo da poter attrarre altri investitori pubblici o privati al fine di aumentare l'effetto leva del contributo dell'Unione.

5. Il CEI può sostenere l'innovazione nelle deep tech critiche, con particolare attenzione alle applicazioni nel settore della difesa, in stretto coordinamento con l'ambito di intervento dell'ECF "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio". In tali casi si applicano gli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività]. Tale sostegno è soggetto a inviti specifici a presentare proposte e non supera il [X %] del bilancio totale del pilastro III. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 3, le sfide del CEI incentrate sulle applicazioni nel settore della difesa seguono le priorità stabilite nell'ambito di intervento dell'ECF ["Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio"] e tengono conto di tali priorità nelle considerazioni relative al portafoglio. La formazione del comitato di programma responsabile di ["Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio"] è tenuta informata in merito all'attuazione del sostegno del CEI alle applicazioni nel settore della difesa.

Articolo 17

Ecosistemi europei dell'innovazione

1. Il programma sostiene le attività incentrate su priorità strategiche per creare e rafforzare ecosistemi dell'innovazione competitivi, solidi, connessi e transnazionali, consentire e migliorare le condizioni quadro e sostenere il raggiungimento della dimensione europea, in collaborazione e coordinamento con le autorità nazionali e regionali. Tali attività sono aperte a tutti i portatori di interessi pertinenti per beneficiare delle solide collaborazioni intersettoriali, interdisciplinari e transfrontaliere. Sono perseguite sinergie con altre parti del programma, comprese solide collaborazioni con altre azioni, e con altri programmi dell'Unione, nazionali e regionali al fine di favorire l'innovazione promuovendo la conoscenza, l'apprendimento reciproco, il trasferimento di tecnologie e la diffusione sul mercato e contribuendo a creare nell'Unione un contesto imprenditoriale più dinamico derivante dalla scienza.
2. Il programma sostiene le attività, comprese quelle delle CCI dell'EIT, volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione.

Capo V

Spazio europeo della ricerca

Articolo 18

Spazio europeo della ricerca

1. L'obiettivo dello Spazio europeo della ricerca ("SER") è creare un mercato unico e senza frontiere per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia in tutta l'Unione, in cui circolino liberamente i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie. Il programma garantisce la promozione e la protezione efficaci di tutti i valori e i principi del SER e del patto per la ricerca e l'innovazione in Europa. Promuove un ulteriore allineamento tra le politiche dell'Unione, nazionali e regionali in materia di ricerca e innovazione.

Infrastrutture di ricerca e tecnologia

Il finanziamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia contribuisce a dotare l'Unione di un ecosistema solido, coerente e connesso di strutture e servizi sostenibili di livello mondiale, che si fonda su infrastrutture paneuropee prioritarie e capacità nazionali e regionali complementari all'avanguardia. Gli strumenti di finanziamento dell'Unione disponibili nell'ambito del programma sono utilizzati, se del caso, in sinergia con altri programmi dell'Unione, in particolare con il Fondo europeo per la competitività, e con altre fonti di finanziamento. Il programma può contribuire a coprire fino al 20 % dei costi di costruzione o di modifica sostanziale di importanti capacità di livello mondiale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia di interesse dell'Unione nei casi in cui siano necessari investimenti che vadano oltre le capacità di singoli attori pubblici o privati. Non più del [X %] del bilancio totale del pilastro IV è utilizzato come contributo ai costi di costruzione o di modifica sostanziale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia. Ciascun contributo non supera il [X %] del bilancio totale del pilastro IV. I settori per il sostegno ai costi di costruzione o di modifica sostanziale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia saranno definiti sulla base degli orientamenti forniti in sede di Consiglio o, se del caso, dagli organi consultivi del Consiglio e sulla base dei lavori del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di qualsiasi altro forum strategico sulle infrastrutture tecnologiche.

Articolo 19

Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza

1. [Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), i "paesi oggetto dell'ampliamento" sono Bulgaria, Croazia, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
2. Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettera b), i "paesi in transizione" sono Cipro, Estonia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia.]

3. Ad eccezione della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), solo i soggetti giuridici stabiliti in paesi oggetto dell'ampliamento o in paesi in transizione sono ammissibili come coordinatori nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Rafforzamento del SER" del programma. Anche i soggetti giuridici che operano su base permanente nelle regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 349 TFUE, sono ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente a sostegno delle attività di ricerca e innovazione nelle regioni ultraperiferiche e sono soggetti alle stesse norme che si applicano ai paesi oggetto dell'ampliamento a norma del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 7.
4. Per i paesi associati, i soggetti giuridici figuranti nell'elenco dei paesi ammissibili, quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro, sono pienamente ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente.
5. Il concetto di "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" comprende:
 - a) misure di sviluppo delle capacità;
 - b) misure a sostegno: - dell'integrazione e della leadership del SER; - della valorizzazione delle conoscenze; - della lotta alla fuga dei cervelli; - delle attività dei punti di contatto nazionali dedicati; - della COST; - dell'avanzamento dei paesi oggetto dell'ampliamento e dei paesi in transizione verso una cessazione graduale.
- 5 bis. Le misure che hanno dimostrato il loro valore nel perseguire gli obiettivi di ampliamento, come la costituzione di gruppi, le cattedre SER e il pre-acceleratore del CEI, sono proseguite e sviluppate ulteriormente nonché nuove misure sono messe a punto, comprese misure volte a rafforzare la partecipazione dei ricercatori dei paesi oggetto dell'ampliamento e dei paesi in transizione agli inviti a presentare proposte del CER. Le misure esistenti e nuove dovrebbero garantire l'elaborazione di un portafoglio coerente di misure in grado di sostenere l'avanzamento e la natura evolutiva degli ecosistemi di R & I dei paesi oggetto dell'ampliamento e dei paesi in transizione.

6. La componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" del programma aiuta i paesi oggetto dell'ampliamento e in transizione a sviluppare ulteriormente i loro sistemi di R&I, ad aumentare la loro partecipazione a tutte le parti del programma e a promuovere un'ampia copertura geografica in progetti collaborativi di eccellenza. Le misure nell'ambito di questa componente promuovono una convergenza duratura verso l'alto nella ricerca e nell'innovazione, sulla base dei progressi compiuti dai paesi oggetto dell'ampliamento e dai paesi in transizione per il loro costante avanzamento. Questi interventi sono affiancati da misure proporzionali da parte degli Stati membri. Questa componente facilita inoltre l'apprendimento reciproco tra i coordinatori delle azioni finanziate nell'ambito del programma e aiuta i soggetti giuridici dei paesi in transizione a condividere le loro esperienze a vantaggio dei coordinatori dei paesi oggetto dell'ampliamento.
7. [A partire dal 2030 l'accesso alle misure di sviluppo delle capacità è limitato ai paesi oggetto dell'ampliamento che hanno aumentato la spesa effettiva per gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati rispetto all'anno precedente.]

Titolo II

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 20

Norme dell'ECF

1. Salvo diversa indicazione nel presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano [l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 3, sulla "preferenza dell'UE",] l'articolo 13 sull'applicazione delle norme relative alle informazioni classificate e alle informazioni sensibili [e l'articolo 20 relativo a un'azione accelerata e mirata per la competitività, del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività]].

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma.
- 1 bis. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere un sostegno dell'Unione una o più delle seguenti categorie di soggetti giuridici:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato al programma;
 - c) soggetti stabiliti in paesi terzi a basso e medio reddito non associati al programma o, eccezionalmente, in altri paesi terzi non associati al programma, se il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione;
 - d) soggetti stabiliti in paesi terzi non associati al programma, se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. Salvo diversa disposizione del programma di lavoro in casi debitamente giustificati, per poter partecipare alle azioni sovvenzionate, i soggetti giuridici formano un consorzio che comprende come beneficiari almeno tre soggetti giuridici indipendenti l'uno dall'altro e ciascuno con sede in paesi diversi, come segue:
 - a) almeno due soggetti giuridici stabiliti in Stati membri diversi; e
 - b) almeno un altro soggetto giuridico stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo associato al programma.
4. Le azioni di ricerca di frontiera del CER, le azioni del CEI, le azioni Marie Skłodowska-Curie e le azioni che comportano o hanno come obiettivo primario l'attuazione di appalti precommerciali o di appalti per soluzioni innovative possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, a condizione che uno di tali soggetti giuridici sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma.
5. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese terzo associato al programma o, in casi eccezionali che sono stati debitamente giustificati, in un paese terzo non associato al programma.
6. Conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.
7. Le organizzazioni internazionali di ricerca europea e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

8. Per le azioni di ricerca di frontiera del CER e le azioni di ricerca e formazione e ove previsto dal programma di lavoro o dall'invito a presentare proposte, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese terzo associato al programma. Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali di ricerca europea si considerano stabilite in un paese terzo non associato al programma, salvo se altrimenti disposto nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
9. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati al programma partecipanti e alle organizzazioni internazionali.
10. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:
- a) attività vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale di tutti gli Stati membri. In un dato Stato membro non sono erogati finanziamenti per attività di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione vietate in tale Stato membro;
 - a bis) attività che siano già interamente finanziate da altri fondi pubblici dell'UE, nazionali e regionali o da fonti private, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - c) attività destinate a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali modifiche, ad eccezione della ricerca relativa al trattamento oncologico delle gonadi;

- d) attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 10 bis. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati.
11. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti affatto o entro i termini stabiliti. La Commissione segue una procedura in contraddittorio con il coordinatore dell'azione e, se del caso, coinvolgendo esperti esterni indipendenti, prima di decidere di cessare un'azione. Il comitato di programma è informato di tali casi.
- 12 bis. Ove opportuno e debitamente giustificato, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità più dettagliati.

Articolo 21 bis

Sicurezza della ricerca

1. Le azioni svolte nell'ambito del presente programma rispettano il pertinente diritto dell'Unione, comprese le disposizioni in materia di sicurezza e controllo delle esportazioni nonché le misure contro il trasferimento non autorizzato di conoscenze e tecnologie, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici, della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri.

- 1 bis. Al fine di garantire la sicurezza della ricerca e in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, dell'ECF, ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può stabilire le restrizioni all'ammissibilità conformemente all'articolo 136 del [regolamento finanziario] per tenere conto di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione. Per motivi eccezionali, il programma può stabilire le restrizioni per quanto riguarda i soggetti partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche stabilite negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
- 1 ter. La Commissione fornisce il quadro, le procedure, gli orientamenti e il sostegno adeguati per garantire un'applicazione coerente, proporzionata ed efficace dei requisiti in materia di sicurezza della ricerca in tutte le fasi di attuazione del programma, compresi, se del caso, un'autovalutazione di sicurezza e un piano iniziale di gestione della sicurezza che individui eventuali questioni attinenti alla sicurezza da parte del richiedente.
3. Ove opportuno, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento effettua riesami e applica procedure per l'analisi della sicurezza della ricerca, ed esegue controlli in materia per le proposte e le azioni che sollevano questioni di sicurezza.
4. I soggetti giuridici partecipanti a un'azione adottano, ove opportuno, misure proporzionate in materia di sicurezza della ricerca durante l'intero ciclo di vita del progetto. Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.

Etica e integrità della ricerca

1. Le azioni svolte sono conformi:
 - a) al pertinente diritto dell'Unione, nazionale e internazionale, comprese la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli addizionali;
 - b) ai principi etici, compresi gli standard più elevati in materia di integrità della ricerca.
2. Per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione indicate nel programma di lavoro, i soggetti giuridici che partecipano a un'azione devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:
 - a) fornire un'autovalutazione etica relativa all'obiettivo, all'attuazione e al probabile impatto delle attività, compresa la conferma del rispetto del paragrafo 1 (e relativa descrizione);
 - b) confermare che le attività rispetteranno i) il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca, ii) il codice globale di condotta per partenariati equi nel campo della ricerca e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
 - c) per le attività svolte al di fuori dell'Unione, confermare che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro;
 - d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale fornire, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione;
 - e) ottenere tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'inizio delle attività in questione e conservare tali documenti nel fascicolo da fornire, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di attuazione competente.

Capo II

Sovvenzioni

Articolo 23

Inviti a presentare proposte

- 1. Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.
- 1. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno che:
 - a) devono essere svolte dai soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro; e
 - b) non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 198, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- 2. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte ai quali può essere attribuito il marchio di eccellenza. Le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza, a meno che il richiedente non vi si opponga esplicitamente.
- 2 bis. La Commissione e gli altri organismi di finanziamento applicano una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, se del caso, al fine di semplificare la procedura di domanda per i beneficiari, in particolare nel quadro del pilastro II. Ove opportuno, le proposte rese anonime dovrebbero essere valutate durante la prima fase di valutazione.

Articolo 24

Capacità finanziaria dei richiedenti

- 1. In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 201, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la capacità finanziaria del coordinatore è verificata soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 1 000 000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di un richiedente o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di R&I dell'Unione, viene verificata inoltre la capacità finanziaria di altri richiedenti, o dei coordinatori, anche quando il finanziamento richiesto è al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.
4. Qualora la capacità finanziaria di un richiedente sia ridotta, la sua partecipazione può essere subordinata alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un'entità affiliata.
5. Il contributo al meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 30 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

[Articolo 25]

Criteri di attribuzione e selezione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
 - a) eccellenza;
 - b) impatto;
 - c) qualità ed efficienza dell'attuazione.

Il programma di lavoro precisa i dettagli dell'applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, solo il criterio di eccellenza di cui alla lettera a) di tale paragrafo si applica alle valutazioni nell'ambito delle azioni di ricerca di frontiera del CER e delle azioni di ricerca e formazione.]

Articolo 26

Tempi per la concessione della sovvenzione

1. In deroga all'articolo 197, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, si applicano i seguenti termini:
 - a) per informare tutti i richiedenti dell'esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
 - b) per la firma delle convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di sette mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
2. Senza che ciò comprometta la qualità della procedura di valutazione e di attribuzione, il programma di lavoro può stabilire termini più brevi di quelli previsti al paragrafo 1.
3. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 197, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i periodi di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le azioni che ricevono sostegno da diverse componenti del presente programma o da altri programmi dell'Unione e quando le azioni sono sottoposte a una valutazione etica, a un controllo di sicurezza o a valutazioni volte a proteggere la competitività dell'Unione, compresi le sue attività e interessi strategici.

[Articolo 27

Tassi di finanziamento

1. A tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.

2. Nell'ambito del programma può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, fatta eccezione per i soggetti giuridici con scopo di lucro, per i quali può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi ammissibili. In deroga a quanto precede, le PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento fino al 100 % del totale dei costi ammissibili.]

Articolo 28

Costi indiretti

1. I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti. Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui alla frase precedente, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi contabile dei beneficiari.
2. In deroga al paragrafo 1, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

Articolo 29

Costi ammissibili

1. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
2. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i profitti generati dalla valorizzazione dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.

- 2 bis. Il contributo dell'Unione alle azioni Marie Skłodowska-Curie tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità, congedo parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell'organizzazione di accoglienza o cambiamento dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.

Articolo 30

Meccanismo di mutua assicurazione

1. È istituito un meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al meccanismo istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2021/695. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero degli importi dovuti da taluni beneficiari di Orizzonte Europa in regime di gestione diretta e indiretta, nonché gli eventuali rischi preesistenti coperti a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695.
2. Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo è detratto dal prefinanziamento iniziale e restituito ai beneficiari al momento del pagamento del saldo. Tale contributo non supera l'importo del prefinanziamento iniziale.
4. Qualsiasi rendimento finanziario generato dal meccanismo e qualsiasi importo recuperato costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il meccanismo. Se il rendimento è insufficiente, il meccanismo non interviene e l'autorità che concede l'aiuto recupera direttamente gli eventuali importi.

5. Una volta completate tutte le sovvenzioni per le quali il rischio è coperto dal meccanismo, gli importi detenuti dallo stesso possono essere recuperati dalla Commissione e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il programma o il suo successore.

Articolo 31

Proprietà dei risultati

1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono.
2. Due o più beneficiari detengono congiuntamente la proprietà dei risultati se li hanno generati congiuntamente e se non è possibile:
 - a) stabilire il contributo rispettivo di ciascun beneficiario; oppure
 - b) separare i risultati al momento della richiesta di protezione degli stessi.

I contitolari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale contitolarità. Salvo se altrimenti convenuto, ciascun contitolare può concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri contitolari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I contitolari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla titolarità congiunta.

3. Se i terzi che partecipano all'azione (compreso il personale) hanno diritti sui risultati, i beneficiari garantiscono che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che incombono loro in relazione a tali risultati.
4. In casi debitamente giustificati, il trasferimento della proprietà può essere soggetto alle condizioni stabilite nel programma di lavoro o alla convenzione di sovvenzione, compreso l'obbligo di trasferire eventuali obblighi relativi ai risultati.

Diffusione e valorizzazione

1. I beneficiari gestiscono i risultati nel rispetto degli obblighi stabiliti nel programma di lavoro o nella convenzione di sovvenzione. In tale contesto, i beneficiari:
 - a) proteggono i loro risultati, se ciò è giustificato, in particolare se hanno un potenziale commerciale o se hanno rilevanza per la sicurezza;
 - b) concedono l'accesso ai loro risultati e alle loro conoscenze preesistenti, se ciò è necessario per l'attuazione di compiti relativi all'azione o per la valorizzazione dei risultati;
 - c) si adoperano al massimo per valorizzare i risultati, direttamente o indirettamente, anche attraverso trasferimenti o licenze; se i risultati non sono valorizzati entro un determinato periodo, la Commissione può individuare strumenti, come quelli della strategia di valorizzazione di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], che i beneficiari interessati possono utilizzare per facilitare la valorizzazione di tali risultati;
 - d) rendono pubblici i risultati in modo adeguato non appena possibile, mantenendoli tuttavia riservati, se ciò è necessario per la protezione dei risultati, per questioni di sicurezza o per la tutela di interessi legittimi;
 - e) aderiscono alle pratiche di scienza aperta, tra l'altro:
 - i) garantendo il libero accesso a tutte le pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione inter pares relative ai risultati;
 - ii) gestendo in modo responsabile i dati della ricerca nell'ambito dell'azione e altri risultati in linea con i principi di "reperibilità", "accessibilità", "interoperabilità" e "riutilizzabilità" (principi FAIR) e garantendo il libero accesso a tali dati, a meno che ciò non sia contrario alla legislazione applicabile e a interessi legittimi, compresi gli interessi commerciali, o a altri vincoli;

- f) se non diversamente previsto nel programma di lavoro, elaborano e aggiornano periodicamente un piano per la gestione dei risultati, compresi i dati;
- g) concedono l'accesso a titolo gratuito ai loro risultati per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi ai seguenti soggetti:
 - i) istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione;
 - ii) autorità nazionali degli Stati membri, ove previsto nel programma di lavoro o nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 33

Appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative

1. Le azioni di sovvenzione possono comportare o avere come obiettivo primario l'appalto precommerciale o l'appalto per soluzioni innovative. Tali appalti devono essere eseguiti da beneficiari che sono committenti pubblici o privati.
2. Le procedure di appalto:
 - a) se effettuate da committenti pubblici: rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità, le norme dell'UE applicabili per salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione e i requisiti normativi dell'Unione specifici per settore;
 - b) se effettuate da committenti privati: rispettano i principi del TFUE, le norme in materia di concorrenza e il diritto contrattuale applicabile, le norme dell'UE per salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione e i requisiti normativi dell'Unione specifici per settore;
 - c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");
 - d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.

3. Nel caso degli appalti precommerciali, la procedura di appalto può essere accelerata e può comprendere l'acquisto di soluzioni prime nel loro genere per semplificare e agevolare l'attuazione.
4. Possono applicarsi condizioni specifiche anche per quanto riguarda il luogo di esecuzione dei servizi, beni o lavori appaltati e la proprietà dei risultati e l'accesso agli stessi. In tale contesto, per gli appalti precommerciali:
 - a) i contraenti sono titolari almeno dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati da essi ottenuti, mentre i committenti ottengono quantomeno l'accesso a titolo gratuito ai risultati per uso proprio e l'accesso a titolo gratuito ai risultati per i loro contraenti attuali e futuri, affinché possano utilizzarli per i committenti;
 - b) in situazioni di emergenza in cui i contraenti non siano in grado di fornire soluzioni sufficienti per soddisfare una domanda più ampia sul mercato dell'UE, i committenti hanno il diritto di concedere o imporre ai contraenti di concedere a terzi il diritto di utilizzare commercialmente i risultati per il committente e per mercati più ampi su base non esclusiva e a condizioni eque e ragionevoli;
 - c) se i contraenti non utilizzano commercialmente i loro risultati entro un determinato periodo di tempo o abusano dei loro risultati contro l'interesse pubblico, possono essere tenuti a trasferirne la proprietà ai committenti, in linea con il contratto di appalto.
5. Le azioni di appalto svolte dalla Commissione o dagli organismi di attuazione possono assumere la forma di appalti precommerciali o di appalti pubblici per soluzioni innovative. Tali appalti sono eseguiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di attuazione per proprio conto o congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma.

Capo III

Consiglio europeo per l'innovazione

Articolo 34

Norme specifiche per il Consiglio europeo per l'innovazione

1. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], e come specificato nel programma di lavoro, le sovvenzioni del CEI per la transizione possono essere concesse senza inviti a presentare proposte su raccomandazione del gestore del programma e previa consulenza di esperti esterni indipendenti, secondo criteri chiari e oggettivi al fine di destinare finanziamenti ulteriori per i risultati generati dalle azioni finanziate dal programma e dal regolamento (UE) 2021/695 (Orizzonte Europa).
2. L'acceleratore del CEI sostiene solo singoli beneficiari e singole imprese beneficiarie che sono PMI, comprese in particolare le start-up e le scale-up e, in casi debitamente giustificati, le piccole imprese a media capitalizzazione.
3. Le proposte di azioni dell'acceleratore del CEI possono essere presentate da uno o più soggetti giuridici che intendono istituire o sostenere un potenziale destinatario, previo accordo di quest'ultimo. Se un beneficiario è selezionato per il finanziamento, la convenzione di sovvenzione e la convenzione di investimento sono firmate solo con tale beneficiario.
4. Nel caso di azioni di finanziamento misto, il beneficiario e l'entità partecipata possono essere differenti, nel senso che l'entità partecipata può essere la holding o la società madre del beneficiario.
5. Gli organismi di finanziamento che attuano programmi dell'Unione, o gli organismi o i programmi di finanziamento nazionali o regionali certificati dalla Commissione, possono presentare direttamente una proposta di invito a presentare proposte per la transizione o l'acceleratore del CEI, se tali proposte derivano dalla revisione di un progetto di un'azione finanziata dagli organismi e dai programmi di finanziamento certificati e fatte salve le condizioni stabilite nel programma di lavoro del CEI (regime "Plug in" del CEI e procedura "Fast Track" del CEI).

6. Nel caso dell'acceleratore del CEI, il terzo criterio di valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 è sostituito dal livello di rischio dell'azione, dalla qualità e dall'efficienza dell'attuazione e dalla necessità del sostegno dell'Unione.
7. Gli investimenti sono effettuati in società partecipate non idonee al finanziamento e congiuntamente con coinvestimenti di altri investitori privati. Tuttavia, quando tale sostegno non è fornito integralmente nell'ambito del Fondo europeo per la competitività, o qualora le imprese non trovino coinvestitori privati all'interno dell'Unione o siano idonee al finanziamento solo al di fuori dell'UE, il sostegno a tali investimenti, in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fornito al fine di tutelare gli interessi strategici dell'Unione.
8. In deroga all'articolo 212, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le condizioni relative alla redditività economica non si applicano alle azioni di investimento dell'acceleratore del CEI.

In deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate, i rimborsi e i recuperi derivanti o nell'ambito delle azioni relative al capitale del Fondo CEI finanziate a titolo del presente regolamento e dei suoi predecessori sono utilizzati per fornire il sostegno dell'Unione alle azioni relative al capitale del Fondo CEI. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate al programma.

9. Le azioni di finanziamento misto sono sospese, modificate o, se debitamente giustificato, interrotte qualora non siano raggiunti traguardi misurabili o se il beneficiario rifiuta il sostegno agli investimenti senza un motivo debitamente giustificato.
10. Il Fondo CEI può eccezionalmente concedere capitali ulteriori solo in uno dei due casi seguenti:
 - a) se sono necessari per proteggere le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione; o
 - b) se i cicli di finanziamento successivi non progrediscono o progrediscono a condizioni significativamente meno favorevoli senza investimenti successivi del CEI.

11. Il programma di lavoro del CEI può stabilire ulteriori limitazioni per quanto riguarda la concessione di un sostegno successivo, in particolare rispetto all'entità di tale sostegno. Il comitato di programma è informato debitamente e tempestivamente in merito a tale sostegno successivo.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2021/695 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) 2021/695, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) 2021/695).

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente / La presidente

Il presidente
